

TRIBUNALE DI TARANTO

Seconda Sezione Civile

Ufficio delle Procedure Concorsuali

Il Giudice delegato

vista la domanda presentata nell'interesse di Perdonò Maria, rappresentate per procura in atti dall'Avv. Alessandra Dal Cin, con l'ausilio dell'O.c.c. nominato e del gestore incaricato, avv. Maria Elena D'Oronzo, intesa a conseguire la ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 68 ccii e, in via subordinata, la liquidazione controllata del patrimonio ex art. 268 ccii;

esaminati gli atti e la documentazione prodotta;

letta la relazione dell'O.c.c. depositata ai sensi dell'art. 68 co. 2, ccii;

sentito l'O.c.c. e la debitrice all'udienza dell'8.4.24;

ravvisata la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente risiede nel relativo circondario;

ritenuto, sulla scorta della relazione dell'O.c.c. e della documentazione allegata, che possa dirsi integrato il presupposto oggettivo dello stato di sovraindebitamento della ricorrente, la quale si trova nell'impossibilità economica e finanziaria di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni con l'ordinario reddito;

considerato, inoltre, che la domanda risulta corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 67 co. 2 ccii;

rilevato, quanto alla insussistenza delle condizioni ostative previste dall'art. 69, ccii, che la ricorrente non risulta sia stata già esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o che abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, e preso atto, per quanto allo stato risulta dalla relazione del'O.c.c. e da quanto ulteriormente a conforto dichiarato dal gestore incaricato in sede di comparizione all'udienza dell'8.4.24 – fatta salva ogni ulteriore verifica con le cadenze di cui all'art. 70 co. 6 e 7 ccii anche all'esito di ulteriori acquisizioni e di analitica relazione dell'O.c.c. –, che la debitrice non avrebbe determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (dal momento che, in particolare, l'indebitamento parrebbe da ricondurre alla insostenibilità delle spese contratte in costanza di matrimonio sulla base di adeguati redditi familiari e poi divenute insostenibili per la sola debitrice a seguito della intervenuta separazione e del conseguente venir meno dell'apporto economico del coniuge);

considerato che la domanda indica in modo specifico i tempi e le modalità con cui il debitore intende superare la crisi da sovraindebitamento e cioè mediante un piano dei pagamenti rispettoso dell'ordine delle cause legittime di prelazione;

considerato inoltre che alla domanda risulta allegata la relazione dell'O.c.c., rispettosa del contenuto prescritto dall'art. 68 co. 2 e 3, ccii;

ritenuto quindi, quanto meno allo stato ed in mancanza di ragioni di manifesta insussistenza dei presupposti di ammissibilità, che la proposta ed il piano possano

dirsi ammissibili, sicché, intanto, può disporsi l'apertura della procedura con le comunicazioni di rito fatta salva ogni ulteriore eventuale valutazione riservata al successivo scrutinio previsto dall'art. 70 co. 7, ccii, anche in ordine alla domanda subordinata;

p.q.m.

visto l'art. 70 co. 1 e 2, ccii,

dispone

- che la proposta, il piano ed il presente decreto siano pubblicati nella apposita area del sito web del Tribunale di Taranto, previa epurazione dei dati sensibili e nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nella procedura nonché delle linee guida ivi diffuse in materia da questo Tribunale;
- che la proposta ed il piano, con le correlate integrazioni o riformulazioni se presenti, unitamente al presente decreto ed entro trenta giorni dal relativo deposito, siano comunicati a cura dell'O.c.c. a tutti i creditori con indicazione espressa degli avvisi di cui all'art. 70 co. 3, ccii;

precisa

a tal fine che ogni creditore potrà presentare osservazioni nei <u>venti giorni</u> successivi alla detta comunicazione;

dispone

- su specifica istanza del debitore avanzata ai sensi dell'art. 70 co. 4 ccii, al fine di conservare l'integrità del patrimonio sino alla conclusione del procedimento, la sospensione dei pagamenti in favore dei creditori effetto di trattenute stipendiali operate a qualunque titolo (cessione del quinto e delegazioni di pagamento) sui redditi della ricorrente Perdonò Maria;
- il divieto, per la ricorrente, di compiere atti di straordinaria amministrazione dispositivi dei beni del patrimonio, se non preventivamente autorizzati dal Giudice Delegato;
- che il professionista incaricato quale O.c.c., entro i <u>dieci giorni</u> successivi alla scadenza del termine di venti giorni previsto dall'art. 70, co. 3, ccii, sentito il debitore riferisca al Giudice Delegato e proponga le eventuali necessarie modifiche al piano

Si comunichi al difensore ed all'O.c.c., il quale curerà le comunicazioni ai creditori interessati, anche agli effetti di cui all'art. 70 co. 4, ccii.

Taranto, 30 aprile 2024.

Il Giudice Giuseppe De Francesca Mue. Mossandra Dal Con Via S. Roberto Beltarmino, 18-74121 (TA) Tel./Fax: 0996516778/9 C.F.: DLC LSN 68D47 L049R F.1va 0 1 9 2 1 0 9 0 7 8 9

TRIBUNALE DI TARANTO

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 67 E SS DEL D. LGS. 14/2019 E SUCC. MOD. PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

La Sig.ra Perdonò Maria, nata a Taranto il presso in Taranto (CF. serio dell'Avv. Alessandra ivi elettivamente domiciliata alla via San Roberto Bellarmino n. 18 presso lo Studio dell'Avv. Alessandra Dal Cin (C.F. :DLCLSN68D47L049R) fax 099/6616779 e indirizzo PEC dalcin.alessandra@oravta.legalmail.it per le comunicazioni di legge, rappresentata e difesa, giusta procura depositata in calce ed allegata al presente atto, propone all'intestato Tribunale domanda ai sensi dell'art. 67 del Codice della Crisi d'Impresa (D. Lgs. 14/2019 e succ. mod.) al fine di sottoporre ai propri creditori un Piano per la ristrutturazione dei debiti, in qualità di consumatore.

Premesse

La signora Perdonò:

- a. si trova in una situazione di sovraindebitamento caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente rilevante difficoltà di adempiere alle predette obbligazioni;
- b. dichiara che tali obbligazioni sono state assunte esclusivamente per scopi estranei ad un'attività imprenditoriale e/o professionale;
- c. in considerazione della situazione economica-finanziaria sopra evidenziata, ha depositato, in data 22.10.22 istanza per la nomina di un Gestore della Crisi presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, al fine di accedere alla procedura c.d. "Piano del consumatore", ricostruire con l'ausilio del Gestore la propria posizione debitoria e la consistenza del proprio patrimonio, e formulare la Proposta di Piano ai propri creditori;
- d. con provvedimento di nomina del 20.12.2022 a firma del Referente dell'O.C.C. di Taranto, Avv. R. Orlando, ha nominato Gestore della crisi con compiti e funzioni di O.C.C. ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 9, L. n. 3/2012, ora art. 68 D. Lgs 14/2019 (di seguito anche: l'"OCC" o i "Gestori") l'Avv. Maria Elena D'Oronzo, del Foro di Taranto, il cui preventivo veniva approvato in data 3.4.2023 col versamento del primo acconto;
- e. che il Gestore della Crisi, avv. Maria Elena D'Oronzo, a seguito dell'esame della documentazione prodotta e dalle certificazioni rese dai creditori in seno all'istruttoria, ha redatto relazione particolareggiata, che si allega al presente, con la quale si indica, quale unico rimedio per la situazione di sovraindebitamento dell'istante, la possibilità di presentare la

richiesta di un Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art.67 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n.14:

- f. Che ai fini delle procedure di composizione della Crisi da sovraindebitamento l' istante riveste la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. c) d.lgs. n.14/2019;
- g. Che non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II del D.Lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni;
- h. Che non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui all'art. 69 Capo II del D.Lgs n. 14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni;
- i. Che non ha subito, per causa a sè imputabile, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 72 e 82 del
 D.Lgs n. 14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni.
- Che non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede o con frode;

m. Che l' istante ha fornito la documentazione utile a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale. La proposta di Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore è, infatti, corredata dalla documentazione richiesta, ed in particolare : a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le entrate del debitore, con l'indicazione di quanto occorre al proprio mantenimento;

n. viene depositata nel rispetto della normativa vigente per il tramite dell'OCC- Gestore della Crisi una relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, iscritto al n. 90 della sezione A) del Registro di cui all'art. 3 D.M. n. 202/2014, che comprende i seguenti

Allegati:

- A-Verbale d'interpello del 26.04.2023
- B- D.I. e C.F. Perdonò Maria
- C- Notifica nomina e richiesta precisazione credito Uff. fiscali
- D- C.C.I.A.A. camerale
- E- Nomina Gestore della crisi e preventivo comp
- F- Richieste precisazione del credito prive di riscontro
- G- Verbale d'ascolto del 25.01.2024
- 1 Certificato di residenza e stato di famiglia
- 2 autocertificazione art. 69 CCII
- 3 Stato di famiglia storico
- 4 Estratto conto previdenziale
- 5 Buste paga anno 2023

- 6 Verbali invalidità civile
- 7 Modd, 730 2023,2022,2021
- 8 Documentazione spese
- 9 Autocertificazione spese mensili
- 10- Istat consumi e soglia povertà Puglia
- 11- Consultazioni catastali Ag. entrate
- 12- Patrimonio mobiliare
- 13- Autocertificazione
- 14- Anagrafe dei rapporti finanziari AGER
- 15- Estratti conto Postepay
- 16- Centrale rischi da 2003 al 2023
- 17- Visura Crif
- 18- Visura C.T.C.
- 19- Centrale allarme bancaria
- 20- Cassetto fiscale servlet
- 21- Visura storica PRA
- 22- Estratto di ruolo Agenzia entrate riscossione
- 23- Dichiarazione elenco creditori
- 24- Estratti conto Unicredit dal 1.1.2014 al 30.06.23
- 25- Certificati casellario e carichi pendenti
- 26- Autodichiarazione procedure esecuzione mobiliare
- 27- Visure atti del registro
- 28- Precisazioni credito Agenzia entrate riscossione
- 29- Precisazione credito Comune Taranto
- 30- Precisazione credito Regione Puglia
- 31- Precisazione credito Soget S.p.A.
- 32- Precisazione credito Unicredit
- 33- Contratto apertura di credito Unicredit
- 34- Contratto prestito di consolidamento Unicredit
- 35- Attestazione e conferma richieste Compass
- 36- Rate Compass
- 37- Precisazione credito Banca Macerata
- 38- Contratto CO Spefin
- 39- Precisazione credito Santander
- 40- Contratti CO Santander
- 41- Estrazioni accesso Tributi Comune Taranto
- 42- Comunicazioni emissione ruolo Comune Taranto
- 43- Comunicazione Inail
- 44- Precisazione credito Sella personal credit
- 45- Autodichiarazione Perdonò per Sella personal credit
 - 46- Avv. Dal Cin preventivo
- 47- Comunicazione Agenzia entrate
- 48- Documentazione cure
- 49- Separazione coniugale
- 50- Documentazione sanitaria Perdonò
- 51- Documentazione sanitaria
- 52- Futuro Compass estinzione del 2015
- 53- Santander prestito n. 561197
- 54- Santander prestito n. 454104
- 55- Atti di straordinaria amministrazione
- 56- Autodichiarazione diritti di terzi
- 57- Redditi dal 2014 al 2022
- 58-CU2023

La Sig.ra Perdonò Maria, sovraindebitata, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

Di accedere alla procedura del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore re ex art.67 del Dlgs 12 gennaio 2019 n.14, presentando la presente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti come di seguito esposto, elaborato dalla stessa con il supporto dell'avv. Maria Elena D'Oronzo che ha provveduto alla relativa verifica.

In via preliminare si evidenzia che il contenuto della proposta ha l'obiettivo di raggiungere il componimento della crisi finanziaria con formule e modalità operative individuate come più efficienti e convenienti per il ceto creditorio e che la domanda della ricorrente risulta meritevole di accoglimento per i seguenti

MOTIVI

1. Cause della crisi

Di seguito la signora Perdonò espone brevemente la propria storia, e alcune delle sfortunate vicende che hanno colpito lei e la sua famiglia, ed hanno determinato il graduale sovraindebitamento. Per una completa e compiuta disamina delle vicende occorse all'esponente in questi anni, si rimanda a quanto riportato nella Relazione del Gestore e agli allegati alla stessa.

La ricorrente, con ricorso presentato in data the control de la introdotto giudizio per separazione giudiziale fiduciosa che, con la mediazione legale, potesse essere ripristinata una pacifica relazione con il coniuge. Rimasto fallito ogni tentativo di riconciliazione, la separazione dal coniuge in data con sentenza con consentenza con consentenza con con controle di crisi economica e finanziaria in cui versa la sig.ra Perdonò è da ricondurre agli accadimenti sopravvenuti, soprattutto di carattere familiare, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario della ricorrente, costringendo la stessa in un perdurante – ma incolpevole - squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio.

L'istante, in data 10/01/2006, dopo un precedente matrimonio fallito da cui sono nati tre figli, ha contratto matrimonio con il sig. In nato a matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Taranto atto dallo stesso è nato il figlio , attualmente con un proprio nucleo familiare. Pertanto il nucleo familiare di allora era composto da sei persone.

Sin dal 2021 il sig. ha cominciato ad assumere nei confronti della famiglia, un atteggiamento

alquanto insofferente e distaccato, soprattutto nei confronti dei figli della Perdonò nati dal precedente matrimonio, sino a quando ha deciso di lasciare la casa coniugale portando con sé diversi beni ed abbandonando definitivamente il coniuge, come da documentazione che si allega (All. II). A questo punto la sig.ra Perdonò, si è ritrovata progressivamente a far fronte "da sola" a tutte le spese necessarie per il sostentamento della famiglia senza poter contare sul contributo economico del coniuge che, nelle more, aveva assunto comportamenti disamorevoli nei confronti della famiglia, dal che l'odierna istante con il proprio stipendio, non potendo contare più sull'aiuto del coniuge, riusciva "a fatica" a sostenere le spese familiari essenziali, ma da impiegata, con diversi prestiti e cessioni del quinto dello stipendio e soprattutto con il canone di locazione e le utenze interamente a suo carico (prima diviso tutto col coniuge) non aveva la capacità reddituale anche per farsi carico di tutti i prestiti e oneri finanziari a lei intestati.

L'atteggiamento irresponsabile del ha comportato la definitiva separazione della Perdonò dal coniuge, il quale ultimo si è ben più guardato dal continuare a contribuire al pagamento delle rate di finanziamento e/o ulteriori oneri a carico della famiglia, trattenendo per sé l'intero stipendio, nonché il TFR (circa 50.000,00 euro) maturato durante il matrimonio e su cui la ricorrente contava per estinguere gradualmente i prestiti contratti per il bene della famiglia.

Tali prestiti erano stati contratti dalla ricorrente, incolpevolmente, sollecitata dal coniuge al fine di fronteggiare spese straordinarie per i figli, per la famiglia e per lo stesso coniuge. V'è da aggiungere che il progressivo indebitamento faceva affidamento sugli istituti di credito e società finanziarie che offrivano il proprio appoggio pur avendo la Sig.ra Perdonò sempre la medesima capacità economica (e nient'altro) che veniva così aggravata sempre di più da rate dei prestiti e dal pagamento del canone di locazione, utenze e tasse.

La situazione di grave disagio economico è stata determinata altresì da spese mediche impreviste, spese per i frequenti traslochi effettuati (con relativi contratti di locazione e versamento delle cauzioni) e gli elevati oneri finanziari derivanti dai diversi rinnovi di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio.

La convivenza con il coniuge era cominciata nel 1988 assieme ai tre figli avuti da un precedente matrimonio, nel la coppia decideva di sposarsi convenendo che il sostenimento delle spese necessarie alla prole sarebbe stato sopportato esclusivamente dall'istante con il proprio stipendio mentre il Sig. contribuiva solo per i bisogni di sopravvivenza della famiglia con il suo reddito di € mensili.

Nel nasceva il figlio che rimaneva in carico esclusivamente alla Sig.ra Perdonò, ma per la sopravvivenza della famiglia, come già detto, sopperiva lo stipendio di entrambi i coniugi. Nell'anno

2011 i problemi di salute della ricorrente avevano richiesto spese mediche impreviste e, inoltre, la Sig.ra Perdonò si era ritrovata a dover sostenere da sola i costi per il matrimonio dei suoi tre figli. Nel 2014 al figlio veniva diagnosticata una como che richiedeva visite mediche periodiche e medicinali costosi e, nel 2015, la Perdonò era costretta a subire un delicato e necessario intervento ed a provvedere alla successiva dilitare come da chirurgico di documentazione allegata. La ricorrente pertanto, bisognosa di liquidità, è stata costretta a rifinanziare due cessioni del quinto che furono originariamente stipulate per le spese matrimoniali della figlia ed altre spese familiari. Le rate di finanziamento venivano prelevate direttamente dallo stipendio percepito dall'odierna istante fino al 2022 quando, dovendo completare il programma relativo ad un urgente ed già in corso, su consiglio della sua Banca, Unicredit, l'istante impegnativo rifinanziava i tre piccoli prestiti personali allora in regolare rimborso, ottenendo la liquidità necessaria. Nelle more, si aggiungeva altresì il licenziamento del figlio che aveva un mutuo in corso. La signora infine ha ricevuto il "colpo di grazia" quando, a seguito della separazione, non voluta ma divenuta oramai inevitabile, ritrovatasi a fronteggiare i relativi oneri imprevisti (il nuovo contratto di locazione, trasloco, utenze ecc) che fino a qualche mese prima erano sostenuti dal coniuge, si è vista costretta ad utilizzare tutto il residuo del reddito da lavoro dipendente, € 450,00, che le veniva accreditato sul conto bancario Unicredit assieme alla pensione di € 280,00 riconosciutale nel 2020.

La signora Perdonò non ha mai usato malafede, ma sperava di poter onorare gli impegni già assunti e fondamentalmente riferiti a periodi antecedenti, compatibilmente con le primarie necessità di sopravvivenza.

In conclusione, ne discende con evidenza palmare che la sig.ra Perdonò sia oggi "sola" nell'affrontare sia i problemi finanziari che i problemi familiari, non potendo più contare sul contributo dell'ex coniuge con il quale aveva pur assunto gli impegni economici.

2. Diligenza impiegata nell'assunzione delle obbligazioni

Con riferimento alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la Relazione illustrativa al CCI (c.d. "Codice della crisi dell'impresa", D. Lgs. 14/2019 e succ. mod.) puntualizza quanto segue: "In linea con i criteri stabiliti dalla legge delega, si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni

individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile.

In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura)".

Ebbene, nel caso che ci occupa, come convenuto anche dal Gestore, difettano totalmente sia malafede che intento o condotta fraudolenti in capo all'esponente, il cui operato è stato dettato, semmai, da uno "stato di necessità".

Le gravi problematiche di salute, personali e familiari che hanno colpito la ricorrente.

L'indebitamento dell'odierna esponente è stato progressivo e incolpevole, in quanto determinato dal bisogno di aiuto per sé stessa e per i propri familiari e cari (ai quali ha prestato assistenza per inderogabili e morali doveri di moglie e di madre), e dall'aggravio di spese conseguenti alla fine della relazione con il coniuge. Nessuno degli eventi di salute e di vita dell'esponente e dei suoi cari familiari era prevedibile, ed il loro verificarsi ha reso gravose le obbligazioni dalla stessa assunte.

Le suesposte deduzioni trovano pieno conforto nella Relazione dell'OCC (Relazione del Gestore e documentazione allegata).

Seppur non sia più richiesto dalla normativa il vaglio della c.d. "meritevolezza" del consumatore, questa è stata valutata dal Gestore nominato. È opportuno evidenziare che la sig.ra Perdonò all'epoca in cui assunse gli impegni economici e finanziari maggiormente onerosi poteva, avvalendosi dell'apporto economico del marito, fronteggiarlo con responsabilità e serietà. Il successivo sovraindebitamento è stato cagionato esclusivamente dal contegno scellerato del donde la Perdonò rimasta solo con il suo piccolo stipendio a farsi carico di tutte le spese ed oneri familiari ha "cercato" strenuamente di assolvere le spese fondamentali per assicurarsi un "tetto" ed una vita minimamente dignitosa. Quando, però, come innanzi diffusamente esposto, si sono rese necessarie spese impegnative per la salute senza poter contare su nessun supporto psicologico ed economico, la Perdonò è piombata in un profondo stato depressivo non di rado manifestatosi in intenti suicidiari

più volte propalati allo scrivente difensore.

Da quanto sopra si evince con chiarezza che la ricorrente ha dimostrato in tutti i modi la propria volontà di adempiere, così sovraindebitandosi, ma più che le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere alle obbligazioni, assumono un primario rilievo le necessità legate alla vita quotidiana della sua famiglia (espunta dall'"inesistente" marito), intese come spese indispensabili a far fronte alla soddisfazione dei suoi bisogni primari essenziali, come il diritto alla casa, alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

La sig.ra Perdonò, pertanto, propone ricorso a questo Illustrissimo Tribunale per la richiesta di accoglimento di un "Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore" atto ad implementare una, seppur parziale, soddisfazione creditoria compatibile con la propria sopravvivenza dignitosa o, in caso di rigetto, di essere ammessa alla liquidazione controllata del patrimonio.

Tutti gli impegni di spesa sono risultati essere stati assunti dall'istante quando ragionevolmente erano solvibili ed al fine di far fronte ad esigenze di salute e di sopravvivenza. La "ragionevolezza" deve essere valutata tenendo conto che la Signora Perdonò non ha competenze specifiche nel settore finanziario ed economico.

Il legislatore della riforma della presente procedura "ha voluto espressamente aggettivare la nozione di colpa con la relativa "gravità", a significare che solo nei casi più gravi ed evidenti la negligenza andrà sanzionata con l'impossibilità di accesso alla procedura. Il giudizio va quindi basato su un livello di capacità di previsione molto bassa, non certo ancorato alla nozione di diligenza professionale (sullo schema cioè dell'art. 1176 c.c.) tenuto conto che si tratta di un consumatore, pertanto un soggetto non preparato tecnicamente, almeno in generale. Emerge allora, a titolo esemplificativo, che non potrà essere considerato immeritevole un soggetto che subisce aggravi di costi di mantenimento della famiglia. (...) Gli esempi afferti dalla giurisprudenza sotto l'impero della l. n. 3/2012 (...) già di fatto dimostrano un orientamento nel senso della limitazione all'accesso solo in presenza di comportamenti gravemente colposi.

La Signora Perdonò, anche qualora avesse potuto in qualche modo mettere in dubbio la propria capacità di adempiere gli impegni presi (fermo restando che la stessa è consumatore privo di competenze tecniche e si è affidato per una approfondita valutazione al Professionista/creditore), in ogni caso è da ritenersi meritevole di accesso al credito proprio in ragione dei bisogni che la stessa ha cercato di soddisfare con le proprie risorse economiche.

3. Elenco dei creditori, cin l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione

Ai sensi dell'art. 67, co. 2, lett. a) la Signora Perdonò Maria riporta di seguito l'elenco dei propri creditori:

CREDITORI		SOMME	CAUSE	
	causale	DOVUTE	PRELAZIONE	
Ag. Entrate riscossione	tributi	€ 2.002,90	Privilegio	
Regione Puglia	tributi	€ 193,42	Privilegio	
Comune di Taranto	tributi	€ 1.448,00	Privilegio	
Soget	tributi	€ 2.066,55	Privilegio	
Spefin- B,ca Macerata	Cessione quinto	€ 13.993,30	Chirografo	
Santander	Cessione quinto	€ 18.726,14	Chirografo	
compass	Prest.finalizz	€ 188,29	Chirografo	
Unicredit	Prest.consolidamento	€ 36.065,28	Chirografo	
Totale		€ 74.683,88		

In dettaglio:

*AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE

La ricorrente risulta debitrice di Agenzia Entrate e Riscossione per mancato pagamento tributi del Comune di Taranto (tari) e della Regione Puglia (tassa di circolazione auto) per totali € 2.002,90;

*REGIONE PUGLIA

La ricorrente risulta debitrice della Regione Puglia(tassa di circolazione auto) per € 193,42

*COMUNE DI TARANTO

La ricorrente risulta debitrice del Comune di Taranto per mancato pagamento tributi (tari) per € 1.448,00;

*SOGET S.P.A.

La ricorrente risulta debitrice di Soget per mancato pagamento di tributi del Comune di Taranto (tari) per € 2.066,55

*BANCA MACERATA

La ricorrente risulta debitrice di Banca Macerata, cessionari di Spefin per residuo della Cessione del quinto che al 31.12.23 è pari ad € 13.993,30.

*SANTANDER CONSUMER BANK

La ricorrente risulta debitrice di Santander per residuo della Cessione del quinto che al 31.12.23 è pari ad € 19.726,14;

*COMPASS S.P.A.

La ricorrente risulta debitrice Compass per un prestito finalizzato per € 188,29;

*UNICREDIT BANCA S.P.A.

La ricorrente risulta debitrice di Unicredit, per una somma totale di € 36.065,28 riferita ad uno scoperto di

conto corrente e al residuo del debito di consolidamento.

SPESE DI PROCEDURA

Agli importi innanzi indicati si aggiungono i costi di procedura, in prededuzione, qui preventivati come segue:

Spese di Procedura	P	erdonò Mari	ia	
Professionista	Totale	Acconti versati	Imp.In Prededuzione	Imp. In Privilegio
OCC Ordine degli Avvocati di Taranto	€ 4.002,62	€ 400,00	€ 3.602,62	
	€ 2.712,50			€ 2.712,50
Totali	€ 6.715,12	€ 400,00	€ 3.602,62	€ 2.712,50

In dettaglio:

*Compenso OCC

In conformità a quanto stabilito dall'art.16 del Decreto n.202/2014, il compenso spettante all'OCC, ammonta all'importo omnicomprensivo di € 4.002,62 , al lordo dell'acconto già corrisposto dalla ricorrente all 'OCC dell'OOrdine degli Avvocati di Taranto pari ad €. 400,00. Il compenso è stato oggetto di preventivo formulato ai sensi dell'art.10 , co.3 del d.a. 24-09.2014 n.202 , accettato dalla debitrice in data 12.12.2023.

*Compenso Avvocato

Il compenso per l'assistenza legale nella presente procedura, è stato accettato dalla debitrice con sottoscrizione del "Preventivo ex art. 13 co.5 L.247/2012 e 27 codice deontologico forense" per l'importo di € 2.712,50.

Situazione debitoria complessiva

In considerazione dei costi della procedura, la situazione debitoria complessiva della ricorrente viene così a determinarsi:

		SOMME	CAUSE	
CREDITORI	causale	DOVUTE	PRELAZIONE	
OCC Ord. Avv.ti Taranto	compenso	€ 3.602,62	Art. 6 CCII	
Avv. A. Dal Cin	compenso	€ 2.712,50	Privilegio spec.	
Ag. Entrate riscossione	tributi	€ 2.002,90	Privilegio gen	
Regione Puglia	tributi	€ 193,42	Privilegio gen	
Comune di Taranto	tributi	€ 1.448,00	Privilegio gen	
Soget	tributi	€ 2.066,55	Privilegio gen	
Spefin- B,ca Macerata	Cessione quinto	€ 13.993,30	Chirografo	
Santander	Cessione quinto	€ 18.726,14	Chirografo	

compass	Prest.finalizz	€ 188,29	Chirografo
Unicredit	Prest.consolidamento	€ 36.065,28	Chirografo
Totale		€ 80.999,00	

Ovvero:

Crediti prededucibili \in 3.602,62 Crediti privilegiati \in 8.167,86 Crediti chirografari \in 69.228,52 Totale \in 80.999,00

4) Atti di disposizione negli ultimi 5 anni e atti dei debitori impugnati dai creditori

Negli ultimi cinque anni la Signora Perdonò non ha né comprato né venduto beni di rilevante entità e non risultano, inoltre, atti dispositivi della ricorrente impugnati dai creditori.

5) Patrimonio e Disponibilità dell'istante

L'istante non possiede beni immobili.

Beni mobili: la ricorrente possiede a titolo di proprietà per necessità personali e di lavoro un'auto targata alimentata a benzina, immatricolata nell'anno 2002 che, acquistata al prezzo di € 400,00 le è stata donata in data 12.05.2023. Detiene attualmente un rapporto Postepay come da estratti conto allegati alla relazione che, alla data del 28.11.23 presentava un saldo di € 779,43

Patrimonio mobiliare

Auto € 400,00 saldo Postepay al 28.11.23 € 779,43

TOTALE € 1.179,43

Il totale del valore delle attività così come calcolato con l'ausilio dell'OCC, è dunque pari ad un valore totale di Euro 1.179,43.

6) Redditi dell'istante

Ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. d) ed e) si indicano i redditi della Sig.ra Perdonò e si depositano le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni allegati alla Relazione del gestore.

Anno730 Reddito netto Red

Reddito mensile

2022	19.763,00	1.646,92	
2021	17.455,00	1.454,58	
2020	16.712,00	1.392,67	

Il reddito dell'istante è così composto:

- 1) redditi da lavoro subordinato: La Sig.ra Perdonò matura, in qualità lavoratore subordinato, stipendio netto che, nell'anno 2023, al lordo delle cessioni gravanti in busta paga di € 492,00, mediamente pari a € 1.047,00 oltre ai ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità.
- 2) redditi da pensione per l'anno 2023 risulta di € 301,68.

Il totale dei redditi mensili, oltre i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, ammonta pertanto mediamente ad Euro 1.348,68.

Allegati alla relazione del Gestore vengono altresì depositati i cedolini/buste paga della Sig.ra Perdonò Maria. Come rilevato dal Gestore, la Sig.ra Perdonò Maria è lavoratrice dipendente dal attualmente alle dipendenze della con la qualifica di "e contratto di lavoro a tempo indeterminato, come risulta dalle buste paga anno 2023. Ha altresì ottenuto, nel 2020, il riconoscimento di una pensione di una pensione di catalogni i, cat. erogata dall'I.N.P.S. con decorrenza Novembre 2019, per la latte della come risulta dal mod. 730/2023 allegato

7) Fabbisogno mensile: elenco delle spese necessarie al sostentamento

Lo Stato di Famiglia dell'istante è composto unicamente dalla sig.ra Perdonò. La stessa vive da sola a Taranto, ed essendosi separata, ha dovuto affittare un appartamento, e sostenere singolarmente ogni spesa di vitto alloggio e mantenimento. Per il proprio sostentamento la sig.ra Perdonò necessita di un importo netto mensile del proprio stipendio pari a c.a. 1.096,00 Euro. In particolare, la sig.ra Perdonò sostiene le seguenti spese mensili/annue:

IMPORTO MENSILE		
€ 400,00		
€ 70,00		
€ 15,00		
€ 46,00		

Fitto	€ 320,00
Condominio	€ 30,00
Tassa rifiuti	€ 30,00
Carburanti Auto	€ 55,00
Bollo ed assicurazione auto	€ 10,00
Visite mediche e medicinali	€ 30,00
Abbigliamento	€ 20,00
Riparazioni domestiche	€ 20,00
Imprevisti	€ 50,00
momits 01 000 00	

TOTALE € 1.096,00

Redditi familiari complessivi Euro 1646,00

Spese familiari complessive Euro 1096,00

8) Stato di sovraindebitamento della ricorrente

La ricorrente versa, in una situazione di sovraindebitamento in quanto il flusso di cassa prospettico, derivanti dal reddito percepito, dedotto quando necessario al fabbisogno familiare, è inadeguato a far fronte alle obbligazioni assunte nei successivi 12 mesi.

Infatti il reddito totale è pari ad € 1.646,00 a cui vanno detratti € 1.096,00 per il proprio sostentamento, il debito residuo totale, secondo i rimborsi originariamente previsti, oltre ai tributi arretrati, avrebbe inciso mensilmente con una rata media mensile pari a € 874,00, con un deficit pari ad € - 324,00.

9) Proposta di Ristrutturazione dei debiti

Alla luce di tutto quanto esposto, la Sig.ra Perdonò Maria, al fine di superare la propria crisi di sovraindebitamento, con l'ausilio dell'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Taranto in persona del Gestore nominato avv. Maria Elena D'Oronzo, propone

 l'estinzione della situazione debitoria complessiva di € 80.999,00 mettendo a disposizione, in caso di omologa del piano, quota parte dei suoi stipendi, ovvero tramite pagamento di rate mensili di € 550,00 per 73 mesi, ai fini dell'esdebitazione.

Riepilogo attivo disponibile per il piano

REDDITO MENSILE (BASE ANNUA)	1.646,00	
a detrarre SPESE FAMILIARI	1.096,00	
IMPORTO MENSILE DISPONIBILE PER IL PIANO	550,00	
NUMERO MENSILITÀ PREVISTE NEL PIANO	73	
TOTALE ATTIVO REALIZZABILE CON IL PIANO	40.150,00	IN THE RESIDENCE

Al fine di semplificare si riporta una tabella riassuntiva degli importi che la proposta assegna ai creditori e delle rispettive percentuali di soddisfazione:

Prededuzione: 1 - 100% Privilegiato: 2 - 100% Chirografario: 3 - 40%

Ovvero:

OCC ORDINE AVV. TARANTO	3.602,62	1	100,00%	3.602,62	3.602,62
AVV. A. DAL CIN	2.712,50	2	100,00%	2.712,5	2.712,50
AG. ENTRATE RISCOSSIONE	1878,332	2	100,00%	1.878,33	1.878,33
COMUNE DI TARANTO	1.448,00	2	100,00%	1.448,00	1.448,00
REGIONE PUGLIA	193,42	2	100,00%	193,42	193,42
SOGET SPA	1.935,61	2	100,00%	1.935,61	1.935,61
AG. ENTRATE RISCOSSIONE	124,57	3	40,00%	49,83	49,83
SOGET SPA	130,94	3	40,00%	52,38	52,38
SANTANDER	18.726,14	3	40,00%	7.490,46	7.490,46
B.CA MACERATA EX SPEFIN	3.993,30	3	40,00%	5.597,32	5.597,32
COMPASS	188,29	3	40,00%	75,32	75,32
UNICREDIT	36.065,28	3	40,00%	14.426,11	14.426,11
TOTALE	80.999,00			39.461,89	39.461,89

Il gestore ha previsto un "Fondo accantonamento per allineamento creditori e spese amministrative" di €

E quindi un totale versamenti 40.150,00

Affinché la testé riportata proposta di Piano possa essere regolarmente adempiuta, la sig.ra Perdonò propone:

688,11

-Il versamento mensile di € 550,00 per dodici mensilità di ogni anno, per la durata complessiva di sei anni e un mese e totali di € 40.150,00, da effettuarsi su un conto dedicato alla procedura così poi da consentirne il riparto tra i creditori;

-esecuzione dei versamenti entro il giorno cinque di ogni mese a partire da quello successivo

all'omologa;

Previsione di riparti parziali in favore dei creditori, con cadenza semestrale, nel rispetto delle cause legittime di prelazione, ovvero i riparti verrebbero, nell'ordine, destinati al pagamento dei crediti prededucibili, privilegiati e, infine dei chirografari secondo la percentuale di cui al proposto piano.

A TOWN THE PARTY OF

DOMANDA EX ART. 67 CCI

Tutto ciò esposto, la Signora Maria Perdonò, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Dal Cin, con l'ausilio, l'assistenza, e per il tramite dell'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, nella persona del Gestore nominato avv. Maria Elena D'Oronzo, formula la seguente domanda per l'ammissione alla procedura e l'omologa del Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi e per gli effetti degli artt. 67 e ss. CCI, e chiede che Codesto l'Ill.mo Giudice, ritenuta la proposta di Piano ammissibile, voglia:

- in via preliminare, disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della Signora Perdonò Maria ai sensi dell'art. 70, co. 4 CCI, ed adottare ogni misura ritenuta necessaria per la conservazione dell'integrità del patrimonio dell'istante e, per l'effetto
- 2) Voglia sospendere sin da subito la cessione del quinto di Banca Macerata SpA e la delega di pagamento di Santander Consumer Bank SpA al fine di garantire la par condicio creditorum
- 3) in via principale, omologare il Piano di ristrutturazione dei debiti come sopra proposto dalla Signora Maria Perdonò con l'ausilio e parere favorevole dell'OCC presso l'Ordine degli Avvocati di Taranto, Gestore avv. Maria Elena D'Oronzo, disponendo l'opportuna forma di pubblicità del provvedimento e che la Signora Perdonò Maria proceda alla sua esecuzione con l'ausilio del Gestore, al fine di eseguire i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano, con l'ausilio e vigilanza del Gestore nominato, con falcidia della parte di crediti che residua (ivi compresi quelli derivanti dalle cessioni del quinto).
- 4) In via subordinata e qualora il piano proposto non fosse omologato, si chiede disporsi la liquidazione controllata del patrimonio.

Si producono i seguenti documenti:

doc. I: contratto di finanziamento del 19.07.2019

doc II: contratto di finanziamento del 6.11.2019

doc III:licenziamento

doc IV: cedolini pensione

doc V: dichiarazione d

doc VI: procura

doc VII: cud 2020

doc. VIII: cud 2021

doc. IX: cud 2022

Si dichiara che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche, in relazione alla materia del presente ricorso l'importo del contributo unificato di € 98,00.

· 在中日日本

STEPS OF BUILDING

安徽新州自由出版社

Howa Peroland

Taranto, 25.01.2024

Perdonò Maria

Avv Alessandra Dal Cin